

Decreto n. **01.2023**

## Decreto di Autorizzazione Paesaggistica

(ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 146 comma 9)

### II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**VISTA** la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica acquisita con Prot. n. 20073 del 20.07.2023 integrata con prot. n. 23365 del 01.09.2023, presentata da Alto Immobiliare s.r.l., intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per lavori di "*Variante di completamento in corso d'opera per la costruzione di un edificio ad uso industriale – artigianale – commerciale in contrada s. Lorenzo*" in contrada S.Lorenzo in Atripalda (AV), in area identificata al Catasto Terreni al foglio n. 1, p.lle n. 756-1326, con documentazione progettuale a firma dell'arch. Alessandra TRIVELLI;

**ACCERTATO** che l'opera in progetto interessa una zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. "c" del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. e ii., "*c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*": fascia di tutela paesaggistica del Rio/torrente Rigatore e non ricorrono i presupposti di cui all'art. 149 comma 1 dello stesso D. Lgs n. 42/04 e dell'art. 2, 4 del D.P.R. n. 31/2017;

**ESAMINATA** nel merito la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005 preordinata alla verifica della compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato ed intervento a firma del tecnico arch. Alessandra TRIVELLI e la documentazione progettuale allegata;

**VISTO** il D. Lgs. n° 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 6 in materia di delega per la Tutela paesaggistica-ambientale;

**VISTA** la Legge Regione Campania n. 65 del 01.09.1981 che ha delegato ai Comuni le funzioni amministrative esercitate prima dagli Organi centrali e periferici dello Stato e poi dalle regioni, per la Protezione delle Bellezze naturali di cui alla Legge n. 1497 del 29/06/1939;

**VISTA** la Legge Regionale Campania n. 10 del 23.02.1982 come integrata dalle leggi regionali 22 dicembre 2004 n.16 e 7 agosto 2014 n.16;

**VISTA** la Legge n. 127 del 15.05.1997;

**VISTO** il D.P.C.M. 12/12/2005;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1122 del 19/06/2009;

**VISTA** la nota della Regione Campania n. 42154 del 19.01.2010 e segg.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13.02.2017;

**VISTA** la Delibera di GC n.47 del 4.04.2023 con oggetto "Istituzione Ufficio VAS e Paesaggio – provvedimenti" e la successiva nomina del Responsabile II Settore prot. n. 12067 del 27.04.2023 del sottoscritto ing. Vincenzo Russo quale Responsabile Unico del Procedimento per l'attività di

Tutela Paesaggistica e per il rilascio della relativa autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i;

**VISTO** il parere della *Commissione locale per il Paesaggio* istituita con Delibere di Consiglio Comunale n. 37 del 3.11.2021 e n. 45 del 30.11.2021 (surroga componente), espresso nella seduta n. 2/23 in data 07.09.2023 con esito *favorevole* all'accoglimento dell'istanza;

**VISTO** il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino, acquisito al Prot. del Comune di Atripalda n. 25646 del 27.09.2023, rilasciato con Prot. n. *MIC|MIC\_SABAP-SA\_UO12|25/09/2023|0021669-P* con esito *favorevole con prescrizioni* all'accoglimento dell'istanza ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 146 comma 5, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **non è condivisibile la scelta della colorazione esterna del fabbricato. Quella scelta e proposta non trova riscontro nella tradizione locale. È preferibile l'orientamento verso colorazioni che si inseriscano in modo più armonico nel contesto di riferimento, scelte tra quelle già presenti nel contesto stesso.**
- **per quanto riguarda invece la sistemazione delle aree scoperte, è preferibile l'utilizzo di soluzioni progettuali che determinano minori problemi di compatibilità paesaggistica, che si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. Pertanto, al solo scopo di incrementare le opere di mitigazione, si prescrive l'utilizzo, almeno per il 25% della superficie coperta, in luogo di quella prevista in progetto, di pavimentazione in grigliato erboso, o materiali simili che assicurino un elevato indice di permeabilità delle aree scoperte;**
- **incremento della piantumazione lungo i confini dell'area di intervento;**

**VISTA** la ricevuta di versamento effettuato su c/c n. 12979837 intestato a Tesoreria Comunale di Atripalda di complessivi € 100,00 per diritti di istruttoria Autorizzazione Paesaggistica, in atti;

**VALUTATO** quindi che l'opera in esame è ammissibile dal punto di vista paesaggistico in relazione allo stato dei luoghi e nel rispetto delle suddette prescrizioni;

**RILASCIA** il seguente provvedimento di

## **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

alla soc. **Alto Immobiliare s.r.l.** per lavori di *"Variante di completamento in corso d'opera per la costruzione di un edificio ad uso industriale – artigianale – commerciale"* in contrada s. Lorenzo – Atripalda (AV), nell'area identificata al Catasto Terreni al foglio n. 1, p.lle n. 756-1326, essendo questi *conformi* con i principi ed i criteri di tutela contenute nelle prescrizioni e norme degli strumenti urbanistici vigenti in materia di tutela paesaggistica e *nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere vincolante prot. n. MIC|MIC\_SABAP-SA\_UO12|25/09/2023|0021669-P della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino, acquisito al protocollo del Comune di Atripalda n. 25646 del 27.09.2023, in premessa integralmente riportate;*

### **COMUNICA**

in ottemperanza all'art. 146 del D. Lgs 42/2004 agli interessati:



- *che la presente autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso di Costruire o altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Pertanto non costituisce provvedimento legittimato all'esecuzione delle opere edilizie che potranno essere intraprese solo e soltanto ad avvenuta acquisizione dei successivi pareri e "titoli abilitanti" ai sensi di legge;*
- *che la presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;*

**DISPONE**

la trasmissione di tale atto, ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 art. 146 comma 11, alla Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino, alla Regione Campania e agli Enti territoriali interessati, per gli adempimenti di competenza.

L'autorizzazione paesaggistica è liberamente consultabile per via telematica sul sito istituzionale dell'ente <http://www.comune.atripalda.av.it/> ed è impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

Atripalda, 6 ottobre 2023.

Il Responsabile del Procedimento  
(ing. Vincenzo Russo)



Il Responsabile II Settore LL.PP./Manutenzione  
(arch. Giuseppe Cocchi)

